



Città del Vino

# COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

## UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n° 5

*Oggetto: D.P.C.M. 08.03.2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) Sospensione del Mercato Settimanale del Martedì.*

### IL SINDACO

Visto il D.L. 23.02.2020 n° 06 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del D.L. 23.02.2020 n° 06 ed in particolare il Decreto del 08.03.2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

Visto il D.C.P.M. del 09.03.2020;

Visto il D.C.P.M. del 11.03.2020;

Visto l'art. 50, comma 5 D.lgs 18.08.2000 n° 267, che testualmente recita “...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,”;

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, interventi cautelativi di prevenzione e contenimento correlati alle specificità del territorio locale;

Visto che il mercato settimanale del Martedì si svolge sul tratto stradale di Corso Garibaldi e sulla Piazza D. Stromei, comportando in genere un rilevante afflusso di avventori e di circa 30 operatori commerciali itineranti provenienti quasi tutti da territori esterni all'ambito locale;

Ritenuto, pertanto dover disporre, in via precauzionale ed in linea con le richiamate disposizioni ministeriali attuative, la sospensione dell'attività mercatale in esame;

Visto lo Statuto Comunale relativo ai poteri di Ordinanza del sindaco;

### ORDINA

- La sospensione del mercato settimanale del Martedì ubicato in C.so Garibaldi ed in Piazza D. Stromei fino al 25 marzo 2020;

Trasmettere copia della presente alle Forze di Polizia per i controlli di competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



SINDACO  
LACQUIGNINI RIZIERO